

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO “PAESAGGIO”

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
(testo modificato in accoglimento di osservazioni)

REGIONE PUGLIA
PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO "PAESAGGIO"

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

=====

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.01 - Obiettivi e campo di applicazione del Piano
- 1.02 - Contenuti del Piano
- 1.03 - Efficacia delle norme tecniche del Piano
- 1.04 - Elaborati del Piano
- 1.05 - Attuazione del Piano
- 1.06 - Incentivi economico-finanziari

TITOLO II -AMBITI TERRITORIALI ESTESI

- 2.01 - Definizioni
- 2.02 - Indirizzi di tutela
- 2.03 - Limiti di efficacia delle norme di Piano
- 2.04 - Tutela paesaggistica negli ambiti estesi
- 2.05 - Piani di secondo livello
- 2.06 - Aree protette e parchi regionali
- 2.07 - Parchi naturali
- 2.08 - Parchi archeologici e storico-culturali
- 2.09 - Parchi plurivalenti
- 2.10 - Piani regolatori generali conformi al Piano
- 2.11 - Piani particolareggiati o piani di Lottizzazione da strumenti conformi al Piano
- 2.12 - PUTT e PUI con specifiche connessioni con il Piano

TITOLO III -AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

CAPO I - GENERALITA'

- 3.01 - Gli elementi strutturanti il territorio
- 3.02 - Il sistema dell'assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico
- 3.03 - Il sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica
- 3.04 - Il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa
- 3.05 - Direttive di tutela

CAPO II -COMPONENTI DELLA STRUTTURA GEO-MORFO-
IDROGEOLOGICA

- 3.06 - Le emergenze
- 3.07 - Coste ed aree litoranee
- 3.08 - Corsi d'acqua
- 3.09 - Versanti e crinali

CAPO III -COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

- 3.10 - Boschi e macchie
- 3.11 - Beni naturalistici
- 3.12 - Zone umide
- 3.13 - Aree protette
- 3.14 - Beni diffusi nel paesaggio agrario

CAPO IV -COMPONENTI STORICO-CULTURALI

- 3.15 - Zone archeologiche
- 3.16 - Beni architettonici extraurbani
- 3.17 - Paesaggio agrario e usi civici
- 3.18 - Punti panoramici

TITOLO IV -INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

- 4.01 - Opere di rilevante trasformazione
- 4.02 - Studio di impatto paesaggistico-ambientale
- 4.03 - Verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale

TITOLO V -AUTORIZZAZIONI,PARERI,ADEMPIMENTI

- 5.01 - Autorizzazione paesaggistica
- 5.02 - Interventi esentati
- 5.03 - Parere paesaggistico
- 5.04 - Attestazione di compatibilità paesaggistica
- 5.05 - Primi adempimenti per l'attuazione del Piano
- 5.06 - Adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano
- 5.07 - Criteri per varianti e deroghe al Piano

TITOLO VI -COMPETENZE E STRUTTURE

- 6.01 - Competenze degli Enti Territoriali: autorizzazioni e pareri
- 6.02 - Competenze degli enti territoriali: pianificazione di secondo livello
- 6.03 - Struttura di gestione del Piano
- 6.04 - Controllo delle funzioni delegate

TITOLO VII -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 7.01 - Beni paesaggistico-ambientali non considerati dal Piano
- 7.02 - Aggiornamenti periodici del Piano
- 7.03 - Autorizzazioni richieste prima del Piano
- 7.04 - Adempimenti degli Enti delegati
- 7.05 - Effetti
- 7.06 - PRG trasmesso alla regione
- 7.07 - Usi civici
- 7.08 - Piani di interventi di recupero territoriale
- 7.09 - Attivazione procedure ridefinizione vincoli

ALLEGATI :

- A1- Elaborati tecnici da allegare alla domanda per la autorizzazione paesaggistica
- A2- Piani di interventi di recupero territoriale
- A3- Interventi connessi con l'attività estrattiva
- B- Elenco "corsi d'acqua"
- C- Elenco "grotte"
- D- Elenco "biotopi"
- E- Elenco "zone umide"
- F- Elenco "parchi naturali attrezzati"
- G- Elenco "aree protette e vincoli faunistici"
- H- Elenco "beni archeologici e architettonici"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1.01- OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico **“Paesaggio” (PUTT/P)**, in adempimento di quanto disposto **dall’art.149 del D.vo n.490/29.10.99** e dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti **strutturanti**, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.
2. Il PUTT/P sotto l'aspetto normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come previsto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere c),d) dell'art.4 della l.r.n.56/80 e di procedura di cui all' art.8 della stessa legge regionale.
3. Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni paesistici di cui: al **Titolo II del D.vo n.490/29.10.99**, al comma 5° dell'art.82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (così come integrato dalla legge n.431/ 85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/P stesso.
4. Il PUTT/P interessa l'intero territorio regionale e le presenti norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.
5. Nelle presenti norme tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” è denominato Piano.

ART.1.02- CONTENUTI DEL PIANO

1. Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte.
2. La articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano su:
 - 2.1- la suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:
 - 2.1.a- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
 - 2.1.b- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e culturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;
 - 2.1.c- sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
 - e, la individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
 - 2.2- la individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale, e ordinate in riferimento ai sottosistemi 2.1;
 - 2.3- la definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree di cui al punto 2.1;
3. Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli ambiti territoriali, sia la normativa del Piano disciplinante il rilascio della autorizzazione paesaggistica (art. 5.01) e del parere paesaggistico (art. 5.03) per le attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei beni tutelati dal Piano, sia la attestazione di compatibilità paesaggistica (art.5.07), così come appresso specificato.

ART.1.03- EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO

1. Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

1.1. <<obiettivi>> generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;

1.2. <<indirizzi>> di orientamento per la specificazione e contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle metodologie e modalità di intervento a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati negli ambiti territoriali estesi;

1.3. <<direttive>> di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;

1.4. <<prescrizioni>> di base direttamente vincolanti e applicabili distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio di autorizzazione per interventi diretti;

e, inoltre, con la esplicitazione dei:

1.5. <<criteri>> di definizione dei requisiti tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede *e delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III.*

2. I contenuti normativi sopra indicati hanno diversa efficacia (da assoluta a nulla) in riferimento ai campi di applicazione individuati al precedente art.1.02, come successivamente precisato.

Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti contenuti non sostituiscono ma integrano quelli di ciascuna legge.

3. Le <<prescrizioni>> di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela.

Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione.

In sede di pianificazione di secondo livello, di cui al titolo VI, dette "prescrizioni", in applicazione dei "criteri" del punto 1.5 che precede, possono essere specificate e/o sostituite nei modi di cui all'art.5.07.

4. La conformità al Piano delle previsioni dei piani, dei progetti *e delle loro varianti* viene attestata dall'Ente territoriale competente, attraverso il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" nel caso di progetti presentati dai proprietari dei siti, oppure attraverso il rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di compatibilità paesaggistica" nel caso di piani o progetti presentati da enti e soggetti pubblici, come successivamente precisato.

5. Le norme contenute nel Piano, *di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti"*, non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti" che vengono, anche in applicazione dell'art.1 della legge 431/1985, così definiti:

5.1. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B";

5.2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "C" oppure come zone "turistiche" "direzionali" "artigianali" "industriali" "miste" se, alla data del 6 giugno 1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente presentato e, *inoltre*, le aree incluse, *anche se in percentuale*, in Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;

5.3. aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee "B" dagli strumenti urbanistici vigenti:

- o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n.1444/1968), vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato già "sanato" ai sensi della legge n.47/1985), e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;

- o siano intercluse nell'interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate, e vengano perimetrate su cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale.

Tali delibere, che non costituiscono variante della strumentazione urbanistica vigente ed esplicano

effetti soltanto in applicazione del Piano, vanno adottate entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e vanno inviate anche all'Assessorato Regionale all'Urbanistica; *in caso di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55s della l.r. 56/80.*
6. *Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.*

ART.1.04- ELABORATI DEL PIANO

1. Gli elaborati del Piano sono:

- a. relazione e relativi allegati scritti e grafici;
- b. norme tecniche di attuazione e relativi allegati;
- c. cartografie;

C.1 : carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico-ambientale, in più tavole in scala 1:100.000, e 1:25.000;

C.2 : carte tematiche dell'uso del suolo, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;

C.3 : carte tematiche delle componenti paesistico-ambientali e dei valori dei beni singoli o complessi di beni, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;

C.4 : carta dei vincoli diretti/indiretti di tutela paesistico-ambientale e della pianificazione urbanistica, in più tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000.

La carta C.1 delle articolazioni territoriali della pianificazione paesaggistico-ambientale (*la serie 13, rappresentante gli ATE, ambiti territoriali estesi, nella scala 1:25.000*) e le carte C.3 (*le serie 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, rappresentanti gli ATD, ambiti territoriali distinti, nella scala 1:25.000*) costituiscono il riferimento delle norme tecniche di attuazione del Piano e, pertanto, esse soltanto -in uno alle norme stesse ed agli allegati elenchi- assumono efficacia prescrittiva.

Le carte C.2 e C.4 (*le serie 00, 12, 14*) e quelle nelle scale inferiori delle carte C.1 e C.3, costituiscono i riferimenti documentativi ed illustrativi -in uno alla relazione- utili per la interpretazione dei contenuti delle carte C.1 e C.3 *nella loro versione in scala 1:25.000.*

2. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:25.000 prevalgono su quelle in scala 1:50.000 e 1:100.000.

In caso di discordanza o di indicazione errata, gli elaborati scritti prevalgono sulle indicazioni cartografiche; tra gli elaborati scritti prevalgono le norme tecniche di attuazione.

Qualora fossero prodotte varianti di aggiornamento e/o integrazione, gli elaborati più recenti hanno prevalenza su quelli più vecchi.

ART.1.05- ATTUAZIONE DEL PIANO

1. La attuazione del Piano si concretizza per opera o degli enti territoriali (Regione, Province, Comuni) o dei proprietari (e aventi titolo) dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica.

2. Gli enti territoriali, in relazione alle competenze proprie o delegate, attuano il Piano con:

2.1. la pianificazione paesaggistica di secondo livello mediante:

2.1.1- piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello;

2.1.2- parchi regionali e relativi piani;

2.1.3- strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano;

2.1.4- strumenti urbanistici esecutivi *con specifica considerazione dei valori paesistici* da strumenti generali conformi o non al Piano;

2.1.5- *piani di intervento di recupero territoriale;*

2.2 il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (art.5.01), pareri paesaggistici (art.5.03), attestazioni di compatibilità paesaggistica (art.5.04) e verifiche di compatibilità paesaggistica (4.03), secondo il

Piano o, se vigente, il piano di secondo livello.

3. I proprietari dei siti, in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, attuano il Piano attraverso progettazioni conformi alle prescrizioni dello stesso.

ART.1.06- INCENTIVI ECONOMICO-FINANZIARI

1. Il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione paesistica viene incentivato dalla Regione anche attraverso:

1.1- la attivazione di apposito capitolo di spesa per il finanziamento di iniziative di natura pubblica e/o privata con tali finalità;

1.2- la priorità, nella assegnazione dei finanziamenti relativi a: recupero dell'edificato rurale ed urbano esistente, difesa idrogeologica, sostegno delle attività agricole, forestazione, tutela faunistica, agriturismo ed escursionismo, redazione degli strumenti di pianificazione territoriale o settoriale di ogni livello ed i programmi integrati di intervento, che interessino territori ricadenti negli ambiti "A", "B", "C", "D" (con priorità decrescente) di cui all'articolo 5;

1.3- la individuazione, nella determinazione dei costi insediativi sia residenziali che produttivi e infrastrutturali, di coefficienti maggiorativi proporzionati alle difficoltà derivanti dall'obbligatorio perseguimento di obiettivi di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale;

1.4- la trasmissione all'Ufficio del Piano presso l'Assessorato all'Urbanistica di copia di tutto il materiale acquisito e/o prodotto (in modo diretto o indiretto) dagli Assessorati e dai vari Uffici Regionali documentante situazioni territoriali significative rispetto alle sue valenze paesistico-ambientali (studi, cartografie, testi, VIA, fotografie, ecc.);

1.5. il finanziamento di corsi di formazione relativi alla preparazione di personale tecnico per l'Ufficio del Piano e per le strutture regionali destinate alla gestione, aggiornamento, informatizzazione, elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel Piano.

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI

ART.2.01- DEFINIZIONI

1. Il Piano perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:
 - 1.1- valore eccezionale ("A"), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
 - 1.2- valore rilevante ("B"), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
 - 1.3- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
 - 1.4- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
 - 1.5- valore normale ("E"), laddove *non è direttamente dichiarabile* un significativo valore paesaggistico.
2. I terreni e gli immobili compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e:
 - 2.1- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;
 - 2.2- non possono essere oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di livello comunale senza che per detti piani sia stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art.5.03
 - 2.3- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, così come definiti nell'art.4.01, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art.5.04.

ART.2.02- INDIRIZZI DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti di cui all'articolo precedente, con il rilascio delle autorizzazioni e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto dei seguenti indirizzi di tutela:
 - 1.1- negli ambiti di valore eccezionale "A": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
 - 1.2- negli ambiti di valore rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
 - 1.3- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
 - 1.4- negli ambiti di valore relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
 - 1.5- negli ambiti di valore normale "E": valorizzazione delle peculiarità del sito.

ART.2.03- LIMITI DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO

1. In riferimento all'appartenenza dei territori agli ambiti di cui all'art. 2.01, l'efficacia delle norme

tecniche del Piano varia, rispettivamente, da assoluta a nulla.

2. Efficacia "nulla" significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti, sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità, accrescendo e non sminuendo il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione).

ART.2.04- TUTELA PAESAGGISTICA NEGLI AMBITI ESTESI

1. La tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi (art.2.01) è perseguita con la pianificazione paesaggistica subordinata costituita da:

1.1- i piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello (sottopiani);

1.2- i piani dei parchi regionali;

1.3- la strumentazione urbanistica conforme al Piano;

1.4- la pianificazione territoriale correlata con il Piano,

in coerenza con quanto nell'art.1.05.

2. *Le individuazioni degli ambiti territoriali estesi del Piano e le prescrizioni di base del Piano (titolo III), fatte salve specifiche situazioni derivanti da una puntuale documentata situazione dei siti che ne giustifichi la non osservanza/modificazione (art.5.07), sono recepite dai piani subordinati.*

3. Fino alla entrata in vigore dei piani subordinati, per la tutela nelle aree ad essi relative, valgono le norme del Piano.

ART.2.05- PIANI URBANISTICI TERRITORIALI TEMATICI DI SECONDO LIVELLO

1. Con il Piano o con successivi appositi provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica oppure del Presidente della Provincia interessata, vengono perimetrare le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio (piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello, di seguito chiamati Sottopiani), aventi anche i contenuti e l'efficacia del piano territoriale paesistico di cui all'art.149 del D.vo n.490/29.10.99.

2. Per ciascuna di tali aree, in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l'Ente preposto alla formazione del sottopiano, sia le specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le relative prescrizioni di base.

3. I contenuti, gli elaborati, la formazione, la approvazione e gli effetti dei Sottopiani sono disciplinati dagli articoli 54, 9, 10, 11, 12 della legge regionale n.56/1980, secondo le competenze di cui all'art.6.01.

Con specifico riferimento ai contenuti paesaggistici, il sottopiano deve:

3.1- nella relazione, illustrare le coerenze e/o modificazioni rispetto alla documentazione del Piano delle analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in relazione alle situazioni di fatto;

3.2- nelle tavole di analisi, in scala idonea, individuare i caratteri costitutivi delle strutture paesistiche, secondo le articolazioni del Piano;

3.3- nelle tavole operative, in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque in scala adeguata agli effetti prescrittivi, dettagliare:

3.3.1- la delimitazione territoriale del sottopiano con la specificazione dei confini dei territori dei Comuni interessati;

3.3.2- le trasformazioni compatibili;

3.3.3- i vincoli territoriali;

3.3.4- i sistemi infrastrutturali.

3.4- nelle norme tecniche di esecuzione, specificare gli indirizzi e le direttive del Piano per la

predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali; dettagliare le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale; specificare gli interventi ammessi e/o compatibili.

4. Nel caso di formazione di un sottopiano relativo ad un territorio già sottoposto a pianificazione paesaggistica di secondo livello, eventuali variazioni allo strumento vigente vanno esplicitate e motivate; in tal caso (presenza di variazioni) il sottopiano subentrante deve seguire le procedure di quello vigente (art.5.07).

5. Nel caso di compresenza, su uno stesso territorio, di più sottopiani, prevalgono le prescrizioni del sottopiano più recente.

6. Le aree perimetrare in sede di Piano, con i rispettivi indirizzi di tutela, sono:

6.1. "TREMITI". Il Sottopiano riguarda l'intero territorio delle isole escluso dalla perimetrazione del Parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente.

Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del rapporto costa emersa/fondali marini, della vegetazione e della fauna, delle presenze storico-monumentali; a detta salvaguardia dovrà subordinare la valorizzazione turistica dei territori delle isole di S.Domino e di S.Nicola.

6.2. "TESTA DEL GARGANO". Il Sottopiano riguarda il territorio costiero sul versante orientale del Gargano escluso dalla perimetrazione del Parco del Gargano, così come definita dal Ministero competente.

A nord si congiunge al perimetro del PUTT/Lesina-Varano all'altezza di S.Menaio e, impegnando, generalmente il territorio compreso tra la strada statale n.89 ed il mare, si ferma a Punta Rossa a sud di Mattinata.

Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo e del sistema idrologico superficiale e sotterraneo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se confermate) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

6.3. "GROTTE E MASSERIE". Il Sottopiano riguarda parte del territorio dei comuni di Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Fasano, Alberobello, Noci, Putignano.

Esso dovrà individuare i modi per consentire accettabili modificazioni aziendali e colturali, e quindi di sviluppo socio-economico, con la salvaguardia il recupero e la valorizzazione delle diffuse singolarità geologiche, morfologiche, vegetazionali, faunistiche e delle presenze/testimonianze architettoniche di un qualificato insediamento sparso di antico e recente impianto.

6.4. "VALLE DEI TRULLI". Il Sottopiano riguarda la parte dei territori dei comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle d'Itria e sue immediate propagini, caratterizzata dalla presenza del particolare "habitat dei trulli".

Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell'assetto caratterizzato dalla diffusa presenza dei trulli e dei campi "parietati" (con le tipiche colture a vigneto), la realizzazione della infrastrutturazione a rete e puntuale, lo "sviluppo compatibile" dell'insediamento sparso residenziale (stanziale/ stagionale), e il recupero dei trulli con appropriate procedure architettonico/tecnologiche; dovrà, inoltre, dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico-ambientale delle previsioni edificatorie a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti, consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi

insediativi e relative tipologie.

6.5. "GRAVINE". Il Sottopiano riguarda la parte del territorio dei comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta, Laterza, Ginosa, interessata dalla presenza delle "gravine".

Esso dovrà individuare i modi per consentire la salvaguardia dell'assetto fortemente caratterizzato dai singolari aspetti geomorfologici, naturalistici, ambientali, storico archeologici, architettonici; dovrà dare direttive e prescrizioni per le sistemazioni "compatibili" idraulico-geologica e naturalistica, di restauro e sistemazione delle presenze archeologiche ed architettoniche, di fruizione attraverso percorsi tematici e specifiche attrezzature; dovrà inoltre dare direttive e prescrizioni per le aree contermini paesaggisticamente e funzionalmente connesse.

6.6. "GALLIPOLI". Il Sottopiano riguarda il versante costiero occidentale della Penisola Salentina da Gallipoli al Capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle della strada congiungente Gallipoli-Taviano- Racale-Ugento- Presicce- Salve- Patù- Capo di S.Maria di Leuca.

Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

6.7. "OTRANTO". Il Sottopiano riguarda il territorio costiero orientale della penisola Salentina, da Otranto al Capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle della strada congiungente Otranto-Uggiano La Chiesa-Minervino di Lecce-Poggiardo-Diso-Andrano-Tricase-Tiggiano-Galliano del Capo-S.Maria di Leuca.

Esso dovrà individuare i modi per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovrà individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovrà anche dare direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ ambientale dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.

ART.2.06- AREE PROTETTE E PARCHI REGIONALI

1. Costituiscono il patrimonio naturale della Regione le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore naturalistico e paesaggistico, oltre a quelle che risultano già comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle leggi n. 448/1976 (Convenzione zone umide, Ramsar), n.979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare), n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), *quelle che sono state e saranno individuate come aree naturali protette dalla l.r. n.19/97 "norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Decreto Ministero dell'Ambiente 65/03.04.2000; suppl. GU 95/22.04.2000).*

2. Costituiscono il patrimonio culturale extraurbano i beni archeologici e architettonici, vincolati e segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato, all'esterno dei "territori

costruiti".

3. Il Piano promuove la istituzione coordinata di "aree naturali protette", *secondo quanto disciplinato dalla l.r. n.19/97*, e di "aree archeologiche e storico-culturali protette" al fine di attivare interventi finalizzati alla *contestuale* conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e del patrimonio culturale extraurbano della Regione.

Tale promozione si attua con:

3.1- lo specifico regime di tutela, definito con il provvedimento di perimetrazione delle aree;

3.2- la istituzione di Parchi Regionali, articolati in Parchi Naturali, *secondo quanto disposto dalla l.r. n.19/97*, e di Parchi Archeologici e Storico-culturali.

4. Le aree terrestri, fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro cui sono presenti una o più formazioni di cui al comma 1 che precede, sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali, *così come disciplinato dalla l.r. n.19/97*.

5. Le aree entro cui sono presenti uno o più beni archeologici e/o architettonici vincolati o segnalati di cui al comma 2 che precede, sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica di concerto con l'Assessore regionale alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati; le aree perimetrate costituiscono le "aree archeologiche e storico-culturali protette".

ART.2.07- PARCHI NATURALI

1. *Sono istituiti e disciplinati dalla l.r. n.19/97.*

ART.2.08- PARCHI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI

1. Per ciascuna area perimetrata (art.2.06), o per ciascun raggruppamento di aree perimetrate, quando costituisca un sistema omogeneo di riconosciuta importanza sia del/dei beni dal punto di vista storico-culturale e testimoniale, sia per il circostante assetto paesistico e ambientale, viene istituito -nel quadro dell'ordinamento statale e regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Cultura, di concerto con l'Assessore regionale all'Urbanistica e con legge regionale istitutiva- il Parco Archeologico e Storico Culturale, con specifico regime di tutela finalizzato, in particolare, a:

1.1. salvaguardare l'integrità fisica e/o ricostituzione, e di fruizione del/dei beni;

1.2. definire le eventuali modificazioni fisiche e di uso compatibili con la salvaguardia;

1.3. incentivare le attività, tradizionali e innovative che, in coerenza con la salvaguardia, determinino sviluppo economico-sociale della comunità residente.

2. La legge regionale istitutiva individua e definisce gli organi del Parco, i rapporti con gli Enti locali, e le norme transitorie -inerenti le trasformazioni edilizie e infrastrutturali, nonché quelle morfologiche, vegetazionali, culturali e dell'assetto faunistico- valide fino all'entrata in vigore della strumentazione del Parco.

3. Ogni parco archeologico e storico-culturale regionale viene disciplinato da un "regolamento del parco" e da un "piano del parco". Il regolamento contiene la disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco; il piano costituisce lo strumento per il perseguimento della tutela dei beni archeologici e architettonici presenti nel territorio del Parco. Il piano del Parco assume i contenuti ed il valore del sottopiano, di cui all'art.2.05, potendosi configurare come sostitutivo o come parte dello stesso.

ART.2.09- PARCHI PLURIVALENTI

1. Le "aree plurivalenti" si concretizzano ove nelle stesse sussistano congiuntamente formazioni naturalistiche, di cui al punto 2.07 e beni culturali di cui al punto 1 dell'art.2.08.
2. Tali aree sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica di concerto con gli Assessori regionali all' Ambiente ed alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori direttamente interessati.
3. Esse sono sottoposte al regime di tutela definito con il provvedimento di perimetrazione. Con tale provvedimento è altresì stabilito -in relazione ai problemi connessi con il perseguimento della tutela, valorizzazione e gestione dei beni inclusi- a quale delle due tipologie di Parco Regionale (artt.2.07 e 2.08) esse debbano essere attribuite.

ART.2.10- PIANI REGOLATORI GENERALI CONFORMI AL PIANO

1. I piani regolatori generali comunali devono essere formati nel rispetto del Piano e, se vigenti, dei suoi sottopiani.
2. I contenuti paesaggistico-ambientali del PRG al di fuori dei territori costruiti vanno esplicitati e documentati. Detti contenuti devono articolarsi in:
 - 2.1- analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni scritto-grafiche-fotografiche, riportanti la perimetrazione degli ambiti estesi (art. 2.01) e la individuazione e perimetrazione degli ambiti distinti (titolo III);
 - 2.2- specificazione delle trasformazioni e delle opere (insediative e infrastrutturali) compatibili con la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III) individuate e perimetrate;
 - 2.3- specificazione operativa delle prescrizioni di base (titolo III) del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del PRG, e possono avere, all'interno del PRG, una loro autonoma formalizzazione.
3. La conformità del PRG al Piano è attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.

ART.2.11- PIANI PARTICOLAREGGIATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE DA STRUMENTI CONFORMI AL PIANO

1. Gli strumenti urbanistici esecutivi (PP, PL, PR) di aree comprese negli ambiti sottoposti a tutela diretta dal Piano (art.2.01, punto 2) non possono essere approvati prima del rilascio del parere paesaggistico (art. 5.03).
2. Lo strumento urbanistico generale (artt.2.10, 5.06), conforme al Piano, può individuare maglie di rilevanza paesaggistico-ambientale (marginali del costruito, determinanti nel profilo all'orizzonte, determinanti nella qualificazione paesaggistica del versante, ecc.) o di recupero paesaggistico-ambientale (per situazioni di degrado periferico del costruito o di aree extraurbane, per migliorare la qualità dell'ambiente e dei modi della sua fruizione, ecc.) da sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico-paesaggistica (PP, PL, PR) .
La conformità al Piano di tali strumenti urbanistici esecutivi è attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.

ART.2.12- PUTT E PUI CON SPECIFICHE CONNESSIONI CON IL PIANO

1. Piani urbanistici territoriali tematici e piani urbanistici intermedi (lr 56/1980) possono, per specifici tematismi e/o per specifici siti, assumere contenuti ed efficacia dei sottopiani di cui all'art.2.05.
2. La conformità di tali strumenti deve essere attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.

TITOLO III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI

CAPO I- GENERALITA'

ART.3.01- GLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO

1. In riferimento ai sistemi territoriali di cui al punto 2.1 dell'art.1.02, gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:

- 1.01- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- 1.02- copertura botanico vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
- 1.03- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

2. Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti territoriali distinti specificano:

- 2.01- la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
- 2.02- la individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto);
- 2.03- i regimi di tutela;
- 2.04- le prescrizioni di base.

ART.3.02- IL SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

1. Il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" si articola nei sottosistemi:

- 1.01- geologico;
- 1.02- dei rilievi o geomorfologico;
- 1.03- delle acque o idrogeologico.

2. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:

- 2.01- ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;
- 2.02- ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;
- 2.03a-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura);
- 2.03b-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell'assetto idrologico (aree pedemontane e collinari);
- 2.04- ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;
- 2.05- ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea;
- 2.06- singolarità geologiche.

3. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:

- 3.01- ambiti costituenti emergenze orografiche;
- 3.02- ambiti annessi ai crinali;
- 3.03- ambiti annessi ai pianori;
- 3.04- ambiti annessi ai poggi e versanti;
- 3.05- ambiti soggetti a variazione orografica significativa;
- 3.06- ambiti omogenei del sistema dunale costiero.

4. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema delle acque (idrogeologia) si articolano, per la

variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento:

- 4.01- ambiti di alimentazione delle falde acquifere;
- 4.02- ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree impluvio);
- 4.03- zone umide;
- 4.04- ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e a fenomeni stagionali, paludi;
- 4.05- saline;
- 4.06- ambiti di massima espansione dei bacini idrici;
- 4.07- ambiti di esondazione dei corsi d'acqua;
- 4.08- sorgenti, risorgive e marane;
- 4.09- laghi e lagune (naturali e artificiali);
- 4.10- bacini idrici (dovuti a sbarramento);
- 4.11- corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
- 4.12- canali (corpo idrico e banchine);
- 4.13- litorali marini.

ART.3.03- IL SISTEMA DELLA COPERTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

1. Il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale" si articola nei seguenti componenti e insiemi :

- 1.01- aree arborate con assetto colturale consolidato;
- 1.02- elementi e insiemi vegetazionali diffusi;
- 1.03- aree pascolive pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo;
- 1.04- aree interessate da attività estrattive dismesse;
- 1.05- aree boscate o a macchia di recente dismissione e/o degradate;
- 1.06- aree a bosco (con aree intercluse di uso agricolo): a. bosco ceduo; b. foresta e/o bosco perenne;
- 1.07- aree a macchia ed a olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti habitat palustre;
- 1.08- associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico;
- 1.09- parchi e ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;
- 1.10- aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica.

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o accrescitori), il sistema si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:

- 2.1- ambiti territoriali a livello omogeneo di vulnerabilità al degrado;
- 2.2- ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione;
- 2.3- ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione: 1- con processi in atto; 2- con processi potenziali;
- 2.4- ambiti di processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale: 1- di livello eccezionale; 2- di livello rilevante;
- 2.5- ambiti territoriali di interesse faunistico (tutela e attività venatoria).

ART.3.04- IL SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

1. Il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si articola nei seguenti componenti e insiemi:

- 1.01- itinerari di significato storico;
- 1.02- luoghi della memoria storica e della leggenda;

- 1.03- percorsi della transumanza e tratturi;
- 1.04- ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;
- 1.05- elementi e insiemi archeologici isolati: a- di elevata consistenza; b- di media consistenza c- di bassa consistenza;
- 1.06- aree archeologiche: a- di eccezionale valore testimoniale e/o consistenza; b- di rilevante valore testimoniale e/o media consistenza; c- di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;
- 1.07- centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;
- 1.08- complessi di edifici e manufatti di interesse storico-ambientale: a- castelli, torri e fortificazioni; b- complessi civili e religiosi; c- edifici religiosi e edicole; d- masserie ed edifici rurali; e- ville extraurbane; f- ipogei della civiltà rupestre;
- 1.09- ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme colturali tradizionali consolidate;
- 1.10- edifici e manufatti di archeologia industriale;
- 1.11- tracciati corrispondenti alle strade consolari;
- 1.12- tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
- 1.13- strade e luoghi panoramici;

2. Per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:

- 2.01- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso improprie;
- 2.02- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;
- 2.03- ambiti territoriali caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado idrogeologico e ambientale.

ART.3.05- DIRETTIVE DI TUTELA

1. In riferimento agli ambiti, alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli strumenti di pianificazione subordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi definiti nell' art.3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.

2. Per il sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale, prescrivendo:

2.1- negli ambiti territoriali di valore eccezionale ("A" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;

2.2- negli ambiti territoriali di valore rilevante ("B" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale;

2.3- negli ambiti territoriali di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative

aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

2.4- negli ambiti territoriali di valore relativo ("D", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3.

3. Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale", va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.

Va inoltre prescritto che:

3.1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.03, va evitato: il danneggiamento delle specie vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o piste e l'ampliamento di quelle esistenti; l'attività estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione dell'assetto idrogeologico;

3.2- negli ambiti territoriali estesi di valore rilevante ("B" art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione;

3.3- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

4. Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti.

Va, inoltre, prescritto:

4.1- negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale ("A" dell'art.2.01) e di valore rilevante ("B"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;

4.2- negli ambiti territoriali estesi di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

CAPO II - COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE

ART.3.06- LE EMERGENZE

3.06.1. DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali, litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con presenza di grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali, e tutte le forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze idrogeologiche le sorgenti, i corsi d'acqua, le foci, gli invasi naturali/artificiali.

3.06.2. INDIVIDUAZIONI

Le emergenze censite sono riportate negli elenchi e nelle cartografie del Piano. A controllo, precisazione e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano *con la verifica e ripermimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la individuazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso.*

3.06.3. REGIMI DI TUTELA

I Sottopiani e gli strumenti urbanistici generali definiscono gli ambiti ***territoriali*** distinti di competenza delle emergenze individuate ("aree di pertinenza") e ne delimitano l'"area annessa"; individuano altresì la disciplina di tutela sia dell'area di pertinenza che di quella annessa, secondo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni pertinenti.

L'area annessa viene dimensionata e perimetrata in base al rapporto esistente tra l'emergenza ed il suo intorno in termini di identificazione della stessa, di vulnerabilità del sito e di compatibile fruibilità dello stesso.

3.06.4. PRESCRIZIONI DI BASE

In assenza dei piani di cui al punto precedente, per le emergenze di cui al punto 1, se non altrimenti tutelate dal Piano, in sede di autorizzazione paesaggistica, di parere paesaggistico, e di approvazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi già adottati e non resi conformi al Piano, e in sede di autorizzazione paesaggistica per la esecuzione di progetti insediativi o infrastrutturali consentiti da strumenti non conformi al Piano, è da applicarsi -come prescrizioni di base per l'area di pertinenza del bene e per l'area annessa la "tutela integrale", così come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell'art.2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell'art.3.05. L'area annessa è costituita da una fascia parallela al contorno del sedime dell'emergenza, della profondità costante di metri 150 per quelle geologiche, metri 100 per quelle geomorfologiche e metri 150 per quelle idro-geologiche.

ART.3.07- COSTE ED AREE LITORANEE

3.07.1. DEFINIZIONI

Le coste, a livello di generalità, sono definibili come il limite fra la superficie della terra sommersa e quella emersa dal mare e, in rapporto ai caratteri genetico-evolutivi e morfologico-sedimentologici del sito, presentano profili trasversali ed assetti planimetrici differenziati.

In riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del territorio regionale, il Piano distingue come forme litorali principali:

1.1. coste alte a versante: corrispondono a rilievi che raggiungono il mare e che si configurano per l'azione meccanica delle onde e delle acque di ruscellamento; presentano sia tratti di falesia con profilo più o meno regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature caotiche (per slittamento del terreno, in presenza di argille) con limitate fasce litoranee; il profilo sommerso è di solito omogeneo a quello subaereo;

1.2. coste alte a terrazzo: corrispondono a superfici tabulari dislocate a differente altezza, risultato di processi abrasivi del substrato roccioso o di sedimenti gradati in senso verticale ed orizzontale; il profilo della sezione sommersa riproduce il più delle volte quello subaereo e le profondità sottocosta sono limitate con una fascia di fondo soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;

1.3. coste a fasce litoranee strette: corrispondono a zone costituite da relitti di terrazze o dal deposito dei prodotti della degradazione dei retrostanti rilievi; di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul mare che le sommerge con regolarità; presentano un profilo regolare con limitate accentuazioni;

1.4. coste basse di pianura: corrispondono all'orlo costiero delle pianure di ampia estensione; la scarsa profondità del mare, gli apporti o le erosioni, determinano una zona di scambio relativamente estesa in un sistema dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo risulta in genere debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.

3.07.2. PERIMETRAZIONI

Il Piano, con riferimento alla "linea di riva" (o battigia, limite variabile rappresentativo dello stato di equilibrio relativo tra terra e mare), definisce "area litoranea" il sistema costituito dalla "zona adlitoranea" (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle prevalentemente rocciose) e dalla "zona litoranea" (fascia dell'entroterra contigua alla linea di riva);

la "zona litoranea" è individuata da:

2.1. per le coste alte, sia a versante sia a terrazzo, dalla eventuale spiaggia al piede e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei;

2.2. per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia il retrospiaggia l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose ; se rocciose, le eventuali presenze sabbiose e le aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei.

Le perimetrazioni delle "zone litoranee" di cui ai punti precedenti, entro cui sono comunque comprese le aree del demanio marittimo, sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali. In loro assenza, tali aree si ritengono formate da fasce della profondità costante di metri 100 dal perimetro interno del demanio marittimo.

3.7.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle coste e delle aree litoranee, e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due regimi di salvaguardia pertinenti a:

3.1. "area litoranea", così come definita nel punto precedente (comprensiva della zona adlitoranea e della zona litoranea);

3.2. "area annessa" (al perimetro, verso l'entroterra, della zona litoranea), che viene dimensionata in funzione di:

- a. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona litoranea ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento; vulnerabilità da dissesto idrogeologico; vulnerabilità da situazione geologica, faunistica e vegetazionale), sia di contiguità e integrazione nelle forme d'uso e di fruizione visiva tra il litorale e entroterra espresse dalla specificità dei luoghi;

- b. elementi significativi dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di continuità nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità litoranea consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata da una fascia della profondità costante di metri 200 dal perimetro verso l'entro terra della zona litoranea.

In sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, inoltre, viene effettuata la verifica ,con i competenti organi periferici del Ministero della Marina Mercantile, delle concessioni demaniali in atto, al fine di predisporre le condizioni per il recupero ambientale di dette

aree.

3.07.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area litoranea" , si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonchè la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario;

nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonchè ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare;

le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente, purchè realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;

- 2. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;

- 3. infrastrutture a rete completamente interrato o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al disotto del profilo del litorale e purchè la posizione, nonchè la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;

- 4. nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto paesaggistico (art.4.02).

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- 1. nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di itticoltura;

- 2. nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla fruizione della costa;

- 3. la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento in area più interna, contigua all'"area annessa", comunque a distanza non inferiore di metri 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;

- 4. la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole con strutture edilizie stabili;

- 5. la eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici;
 - 2. interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell'involucro e sterno) di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso, purchè adibiti alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
 - 3. integrazione di manufatti legittimamente esistenti, destinati alle attività del tempo libero e del turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio per le attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
- d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico- ambientale dei luoghi, con esclusione della fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona litoranea, prevedano la formazione di complessi turistico-residenziali che rispondano, oltre ai parametri urbanistici, ai seguenti requisiti organizzativi, morfologici ed edilizi:
- la superficie territoriale dell'area di pertinenza del complesso corrisponda ad una sezione ortogonale al litorale e comprenda l'intera profondità dell'"area annessa";
 - le parti edificate siano disposte in modo da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti;
 - le parti edificate siano comunque di altezza inferiore a ml 7,00;
 - le superfici libere, non inferiori al 75% dell'area di pertinenza, siano sistemate con piantumazione autoctona a medio ed alto fusto e/o arbustive;
 - ove presenti, le attrezzature integrative al complesso, quali piscine ed impianti sportivi, siano ubicate nelle aree verso il mare;
- e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l'esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
 - zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
 - chioschi e costruzioni, nonchè depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibili e/o precari;
 - movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
 - 2. infrastrutturazione viaria carrabile con:
 - adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
 - formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
 - realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- f. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con le attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonchè la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
 - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei

luoghi;

- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali naturali esistenti;
- g. sono autorizzabili le sistemazioni a terra conseguenti a nuove infrastrutture portuali (punto 4.1.4 che precede) previo studio di impatto paesaggistico (art.4.02).

ART.3.08- CORSI D'ACQUA

3.08.1. DEFINIZIONI

Corsi d'acqua, a livello di generalità, sono definibili le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili.

In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree attraversate, il Piano distingue i corsi d'acqua in: fiumi, torrenti, sorgenti, foci, laghi, gravine e lame.

Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorchè rientranti nella definizione sopra riportata di corso d'acqua, non sono sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art.2.02.

3.08.2. INDIVIDUAZIONI

I fiumi ed i torrenti, insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali e artificiali (esclusi gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i canali artificiali), le gravine e le lame, sottoposti a tutela, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee rappresentative dell'intero corpo del corso d'acqua, comprensivo dell'alveo, del letto di espansione, delle sponde e/o argini relativi, dei cigli.

A controllo e integrazione di tali indicazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano, *con la verifica e ripermetrazione delle individuazioni del Piano, e con la perimetrazione dell'area di pertinenza come appresso specificato.*

I fiumi, torrenti, gravine e lame sono suddivisi in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti, cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza del territorio attraversato:

classe 1.1 : territorio montano con pendenza superiore al 30%;

classe 1.2 : territorio montano con pendenza inferiore al 30%;

classe 2.1 : territorio non montano con pendenza superiore al 30%;

classe 2.2 : territorio non montano con pendenza inferiore al 30%.

L'appartenenza delle aste dei corsi d'acqua alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutte l'appartenenza alla classe 2.2 .

3.08.3. REGIMI DI TUTELA

3.1. Ai fini della tutela dei laghi naturali e artificiali si applicano le espressioni normative inerenti le "coste ed aree litoranee".

3.2. Ai fini della tutela dei corsi d'acqua e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:

a. "area di pertinenza", comprensiva: nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorchè asciutto), e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato; essa viene indicata, con le articolazioni delle aste appartenenti alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento

urbanistico generale;

b. "area annessa", a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata -per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico- in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri, da una fascia della profondità (costante per tutta la lunghezza del tratto di ciascuna "classe" del corso d'acqua), riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico, pari a:

-classe 1.1: metri 75 ; classe 1.2: metri 100;

-classe 2.1: metri 125 ; classe 2.2: metri 150.

3.08.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- 1. ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfezione;

- 2. escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;

- 3. scarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;

- 4. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;

- 5. realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni idrauliche ed eccessivo ingombro;

- 2. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrare in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;

- 3. infrastrutture a rete non completamente interrato e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purchè la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

- 1. l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli

interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

- 3. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;

- 4. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terre naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

- 5. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

- 6. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;

- 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;

- 3. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

- 4. modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- 1. aree a verde attrezzato con:

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;

- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;

- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;

- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:

- adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;

- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;

- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
 - le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
 - la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
- e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
 - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
 - le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
 - gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali riparii naturali esistenti.

ART.3.09- VERSANTI E CRINALI

3.09.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce: "versante", le aree delimitate da un ciglio di scarpata ed un pianoro; "ciglio di scarpata", l'orlatura superiore con significato morfologico; "crinale o dorsale di spartiacque" la linea di spartiacque di bacini idrografici; "pianoro" l'area con pendenza assoluta inferiore al 10% .

3.09.2. INDIVIDUAZIONI

I cigli di scarpata ed i crinali (e, conseguentemente, i versanti ed i pianori) sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, detta rappresentazione ne indica schematicamente le sole linee significative.

A controllo e integrazione di dette linee, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano *con la verifica e ripermimetrazione delle individuazioni del Piano*.

Il Piano suddivide i versanti ed i cigli di scarpata e/o crinali in due classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti, cioè, nel territorio di una Comunità Montana) o meno, ed in due classi in rapporto alla pendenza assoluta del versante e del ciglio/crinale:

-per i versanti:

- classe 1.1: versante montano con pendenza inferiore al 30%;
- classe 1.2: versante montano con pendenza superiore al 30%;
- classe 2.1: versante non montano con pendenza inferiore al 30%;
- classe 2.2: versante non montano con pendenza superiore al 30%.

-per i cigli di scarpata/crinale:

- classe 1.1: ciglio/crinale montano con pendenza superiore al 30%;
- classe 1.2: ciglio/crinale montano con pendenza inferiore al 30%;
- classe 2.1: ciglio/crinale non montano con pendenza superiore al 30%;
- classe 2.2: ciglio/crinale non montano con pendenza inferiore al 30%.

L'appartenenza dei versanti e dei cigli/crinali alle classi sopra indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume

l'appartenenza per tutti i versanti e per tutti i cigli/crinali l'appartenenza alla rispettiva classe 2.2.

3.09.3. REGIMI DI TUTELA

3.1. Ai fini della tutela dei versanti e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua il regime di salvaguardia per l'intera "area di versante"; questa viene perimetrata, con le articolazioni di appartenenza alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutti l'area indicata dal Piano, riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.

3.2. Ai fini della tutela dei cigli di scarpata e/o crinali e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua il regime di salvaguardia per l'"area annessa" sui due lati, in rapporto alla classe di appartenenza del ciglio/crinale e del versante o pianoro di ciascun lato; dette "aree annesse" vengono perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume per ciascuno dei due lati la fascia della larghezza (cartografica) dalla linea di ciglio/versante pari a:

- classe 1.1: metri 50; classe 1.2: metri 100;
- classe 2.1: metri 25; classe 2.2: metri 50;

in assenza anche della definizione delle classi dei cigli/crinali, sia assume la larghezza della fascia rispettivamente corrispondente alla seconda classe dei territori montani e non montani.

3.3. Ai fini della tutela delle aree di versante appartenenti alle classi 1.1 e 2.1, dei pianori e dei territori non caratterizzati per assetto geomorfologico, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05, da recepersi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, senza che il Piano prescriva procedure autorizzative.

4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di versante" si applicano gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela specificate, per classe di appartenenza, nella tabella:

classe di appart.za	indirizzo di tut.(art.2.02)	direttiva di tut.(art.3.05)
1.2	1.2	2.1
2.2	1.3	2.3

e, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.08.

4.2. Nell'"area annessa" al ciglio di scarpata e/o crinale, si applicano gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela specificate, per classe di appartenenza, nella tabella:

classe di appart.za	indirizzo di tut. (art.2.02)				direttiva di tut.(art.3.05)			
classe del versante								
	1.1	1.2	2.1	2.2	1.1	1.2	2.1	2.2
1.1	1.2	1.1	=	=	2.2	2.1	=	=
1.2	1.1	1.1	=	=	2.1	2.2	=	=
2.1	=	=	1.3	1.2	=	=	2.3	2.2
2.2	=	=	1.4	1.3	=	=	2.3	2.2

e, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.08.

CAPO III- COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

ART.3.10- BOSCHI E MACCHIE

3.10.1. DEFINIZIONI

1.1. Il Piano definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco":

1.1.1- il bosco (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la foresta (vasta estensione boschiva di alto fusto), la selva (bosco esteso con folto sottobosco), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;

1.1.2- i boschi di conifere, quelli di latifoglie e quelli misti;

1.1.3- i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con copertura aperta;

1.1.4- i boschi governati sia a ceduo che ad alto fusto;

1.1.5- i boschi di origine naturale o da rimboschimento;

1.2. Il Piano definisce "macchia", in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi.

1.3. Il Piano, altresì, considera rispettivamente come "bosco" e "macchia" anche le radure, le soluzioni di continuità e le aree agricole di superficie inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente comprese con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla macchia.

1.4. Il Piano, inoltre, considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.

1.5. Il Piano non considera come bosco e macchia:

1.5.1- appezzamenti di terreni che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000 metri quadri e distanza da altri appezzamenti a bosco o a macchia di almeno 300 metri, misurati fra i margini più vicini;

1.5.2- le piantagioni di arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente non boscati, ancorchè sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della superficie.

Tali definizioni valgono all'interno del Piano e per tutti gli effetti dallo stesso causati.

3.10.2. INDIVIDUAZIONI

I boschi e le macchie sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.

A controllo e integrazione di dette perimetrazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta *la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del Piano* e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano.

3.10.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei boschi e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori edificati", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

- a. "area di pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

- b. "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bosco o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità sia da insediamento sia da dissesto idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia

della larghezza costante di 100 metri.

3.10.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1. dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- 1. ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolture che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- 2. l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
- 3. nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
- 4. escavazioni ed estrazioni di materiali;
- 5. discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
- 6. realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
- 2. sistemazioni idrogeologiche se, inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
- 3. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

- 1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- 2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
- 3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- 4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

- 5. la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;
- c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
 - 1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
 - 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
 - 3. la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:
 - 1. aree a verde attrezzato, anche con:
 - percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
 - chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonchè depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
 - movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
 - 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
 - la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
- e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:
 - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonchè la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
 - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
 - gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

ART.3.11- BENI NATURALISTICI

2.11.1. DEFINIZIONI

Il Piano considera come "beni naturalistici", nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, i siti costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione statale), i "biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico naturalistico sia floristico sia faunistico", i "parchi regionali e comunali".

3.11.2. INDIVIDUAZIONI

Le zone di riserva, i biotopi ed i siti naturalistici, i parchi regionali e comunali, censiti, sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente o le linee perimetrali del sito o la sua sola presenza.

A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano *con la verifica e ripermetrazione delle individuazioni del Piano*, e con la individuazione dei beni naturalistici di riconosciuto valore scientifico presenti nello stesso *territorio*.

3.11.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori **costruiti**", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

a. "area di pertinenza", costituita dall'area di allocazione del bene naturalistico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente ambientali (vulnerabilità); essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

3.11.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art.3.10.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.10.

ART.3.12- ZONE UMIDE

3.12.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce "zone umide" i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica.

3.12.2. INDIVIDUAZIONI

Le zone umide censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.

A controllo e integrazione di detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta *la verifica e la ripermetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle zone umide di riconosciuto rilevante valore naturalistico presenti nello stesso territorio*.

3.12.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone umide e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori **costruiti**", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :

a. "area di pertinenza", costituita dall'area di normale espansione dello specchio d'acqua e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici omogenei; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione di :

- 1. natura e significatività del rapporto esistente tra la zona umida ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento, vulnerabilità da dissesto idrogeologico, vulnerabilità da dissesto geologico), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva tra la stessa zona umida ed il contesto espresse dalla specificità dei luoghi;

- 2. elementi significativi dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di contiguità nell'assetto colturale dei suoli,

presenza di beni naturali e antropici da integrare nell'area, viabilità consolidata ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identità del contesto; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 200 metri.

3.12.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell' "area di pertinenza", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art.3.07.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.2 dell'art.3.07.

ART.3.13- AREE PROTETTE

3.13.1. DEFINIZIONI

Il Piano considera come "aree protette" le zone faunistiche *definite dalla l.r. n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite come:* riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione.

3.13.2. INDIVIDUAZIONI

Le aree protette censite sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le linee perimetrali dell'area.

A controllo e integrazione di detto censimento, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta *la verifica e ripерimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione delle aree protette presenti nello stesso territorio.*

3.13.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle aree protette e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori **costruiti**" così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua, per le aree non altrimenti salvaguardate, un unico regime di tutela.

3.13.4. PRESCRIZIONI DI BASE

Nelle "aree protette" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

- 1. grave turbamento alla fauna selvatica e modificazioni significative dell'ambiente ad eccezione di quelli conseguenti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- 3. la discarica di rifiuti.

ART.3.14- BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO AGRARIO

3.14.1. DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come elementi "diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare :

- a- piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- b- alberature stradali e poderali;
- c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

3.14.2. INDIVIDUAZIONI

Il Piano, considerata la scala della sua elaborazione, non ha censito i beni diffusi nel paesaggio agrario; detto censimento è rinviato ai Sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.

3.14.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori costruiti" così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un unico regime di tutela da applicarsi all'"area del bene" costituita da quella direttamente impegnata dal bene più un'area annessa da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione; quest'ultima viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia di fruizione visiva.

3.14.4. PRESCRIZIONI DI BASE

Nell'"area del bene" si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.10.

CAPO IV- COMPONENTI STORICO-CULTURALI

ART.3.15- ZONE ARCHEOLOGICHE

3.15.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce "zone archeologiche" i beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999.

3.15.2. INDIVIDUAZIONI

Le zone archeologiche sono individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente la perimetrazione della zona oppure la sua semplice localizzazione.

Il controllo, e la eventuale modificazione di dette *elencazioni e* perimetrazioni, è prescritta in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3.15.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela delle zone archeologiche e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano - per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

a. "area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;

b. "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.

3.15.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:

-1. ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;

-2. escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 centimetri);

-3. discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

b. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

-1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti;

-2. infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;

b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

- 1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;
- 2. le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
- 3. la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;
- 4. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- 1. recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;
- 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
- 3. la superficie ricadente nell' "area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- 1. aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
- 2. infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
- 3. ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

ART.3.16- BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

3.16.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del **titolo I del D.vo n.490/1999** e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai "territori costruiti".

3.16.2. INDIVIDUAZIONI

I beni architettonici extraurbani sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione cartografica indica la sola localizzazione del bene.

Il controllo di tali elenchi e individuazioni, con conseguenti eventuali modificazioni/integrazioni, è prescritto in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.

3.16.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori costruiti", così come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua i due differenti regimi di salvaguardia, di cui al punto 3 dell'art.3.15.

3.16.4. PRESCRIZIONI DI BASE

4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi e le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art.3.15.

4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi e direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.15.

ART.3.17- PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI

3.17.1. DEFINIZIONI

Il Piano riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici), insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/ o di versante, centri sul mare).

3.17.2. INDIVIDUAZIONI

Il Piano, considerata la scala della sua elaborazione, ha censito le "presenze" delle aree sottoposte ad usi civici nei singoli fogli catastali; ha censito, in parte, i siti del "paesaggio agrario": *il controllo*, il completamento e la verifica di detti censimenti sono rinviati ai sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.

3.17.3. REGIMI DI TUTELA

3.1. Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, *per quelle confermate dai Comuni ai sensi del 1° comma dell'art.9 della lr n.7/28.01.98 e succ.mod.*, il Piano individua due regimi:

- il primo, per le "terre private gravate", attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02;

- il secondo, per le "terre di demanio civico", attraverso la applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.

3.2. Ai fini della tutela dei paesaggi agrari (escluse le aree del punto che precede), il Piano individua un unico regime di salvaguardia, basato sulla applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell' art.3.0516.

ART.3.18- PUNTI PANORAMICI

3.18.1. DEFINIZIONI

Il Piano definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.

3.18.2. INDIVIDUAZIONI

Il Piano non ha censito, considerata la scala della sua elaborazione, punti e strade panoramiche: per la formazione di tali censimenti, in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la individuazione dei "punti panoramici" presenti nello stesso.

3.18.3. REGIMI DI TUTELA

Ai fini della tutela dei punti panoramici e delle strade panoramiche, il Piano individua un unico regime di salvaguardia basato sulla applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02 e delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.

TITOLO IV-INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

ART.4.01- OPERE DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE

1. Il Piano definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio (sia puntuale che lineare, relativa a: mobilità terrestre, marittima, aerea; trasporto di fluidi, energia e informazioni; impianti finali o di trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne), determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art.3.01 e sg.).

2. Per tali opere, qualora non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88, del DPCM 27.12.89 e loro successive modificazioni e integrazioni), il Piano prescrive che il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo "Studio di Impatto Paesaggistico" per la dimostrazione della loro utilità e della giustezza della allocazione proposta, sia sottoposto alla procedura della "verifica di compatibilità paesaggistica" (art.4.03), e ottenga la "attestazione di compatibilità paesaggistica" (art.5.04).

ART.4.02- STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO

1. Il Piano definisce "Studio di Impatto Paesaggistico" la elaborazione progettuale finalizzata all'accertamento dell'entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio (art.3.01 e sg.), dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito.

2. In esso, sulla base delle Direttive di Tutela (art.3. 05) e delle Prescrizioni di Base (titolo III), e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di insieme dello stesso;
 - descrizione delle opere progettate;
 - descrizione delle opere di mitigazione previste;
 - descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
 - descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni,
- deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione di compatibilità paesaggistico-ambientale.

3. Lo studio di impatto paesaggistico va asseverato dal tecnico progettista delle opere che attesta la veridicità di quanto descritto nello stesso.

ART.4.03- VERIFICA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

1. Il Piano definisce "Verifica di Compatibilità paesaggistica" la procedura finalizzata a verificare che le condizioni di compatibilità individuate dallo Studio di Impatto paesaggistico, con riferimento:

- alle forme strutturali del paesaggio (titolo III),
- alle caratteristiche morfologiche dei siti;
- ai materiali, alle tecnologie, alle tipologie strutturali previste;
- alla qualità dell'"esito" finale,

siano accettabili in toto, in parte, con condizionati, o per nulla, con conseguente rilascio o non rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica" (art.5.04,punto 4).

TITOLO V -AUTORIZZAZIONI, PARERI, ADEMPIMENTI

ART.5.01- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. I lavori o le opere che modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione edilizia *oppure di autorizzazione edilizia oppure di denuncia inizio attività*, senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica ai sensi del presente Piano.

2. Per gli stessi territori e immobili, non possono essere oggetto di *denuncia inizio attività* o autorizzazione o concessione edilizia lavori che ne alterino l'aspetto esteriore senza il preliminare rilascio della autorizzazione paesaggistica.

3. L'autorizzazione paesaggistica va richiesta, anche per lavori realizzati dal Comune o da altri enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del progetto dei lavori.

4. Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda devono corrispondere a quelli indicati nell'allegato A.

5. La autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con prescrizioni, o negata, entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalità e gli adempimenti di cui al titolo II del D.vo n.490/1999 per l'autorizzazione di cui, esplicitandolo, ha l'efficacia.

Il suo merito (sia in senso positivo che condizionato oppure negativo), deriva dall'istruttoria operata su:

5.1- conformità del progetto agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i lavori o le opere;

5.2- rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori o le opere (titolo III);

5.3- legittimità delle procedure;

5.4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle opere previste.

6. L'autorizzazione paesaggistica vale per il periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita (attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale).

7. L'autorizzazione paesaggistica, se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo II del D.vo 490/1999, va trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, va trasmessa all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per il controllo .

ART.5.02- INTERVENTI ESENTATI DALLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. L'autorizzazione paesaggistica non va richiesta:

1.01- per i beni, inclusi nelle categorie di cui al titolo II del D.vo n.490/1999 e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art.1.03; l'autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni *direttamente* vincolati con le procedure della legge 1497/1939;

1.02- per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

1.03- per gli interventi selvicolturali di: a) tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei boschi cedui; b) tagli di avviamento dei boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di utilizzazione saltuari, da dirado nonchè quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di alto fusto; d) tagli colturali fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e dalle piante danneggiate dal fuoco,

nonchè tutte le altre attività selvicolturali previste e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti; e) difesa antincendio, comprese le piste tagliafuoco; f) difesa forestale e quelli connessi di regimazione superficiale dell'acqua;

1.04- per la aricoltura da legno esterna ai boschi ed alle macchie, così come definiti dal Piano;

1.05- per le attività agricole e pastorali non modificanti lo stato dei luoghi in modo permanente e non alteranti l'assetto idrogeologico;

1.06- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;

1.07- per gli interventi di pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e privata incolumità o di interruzione di pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali;

1.08- per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art.2.01) e/o vincolati ai sensi del **titolo II del D.vo n.490/1999**;

1.09- per i progetti di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili vincolati ai sensi del **titolo II del D.vo n.490/1999**;

1.10- per le opere pubbliche già approvate alla data di entrata in vigore del Piano;

1.11- per le opere e gli interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;

1.12- *per i progetti di ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti*, per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai sensi del **titolo II del D.vo n.490/1999**;

1.13- per le opere di adeguamento a normative statali e regionali degli impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.

2. Il Comune rilascia la autorizzazione-concessione edilizia per gli interventi esentati, previa asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicità di quanto descritto nel progetto stesso.

ART.5.03- PARERE PAESAGGISTICO

1. I piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, *i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata*, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del **titolo II del D.vo n.490/1999**, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (*ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art.2.05 e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09*) non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico ai sensi del presente Piano.

2. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni,

dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Il merito del parere deriva dall'istruttoria operata su:

2.1- conformità agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;

2.2- rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano o,

se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

2.3- legittimità delle procedure;

2.4- idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni.

3. Il parere paesaggistico ha la durata temporale del piano cui è riferito.

4. Sono esentati dal parere paesaggistico i piani *e le varianti di piani* che:

4.1- derivino, senza modificazioni, da piani già dotati di favorevole parere paesaggistico;

4.2- siano stati adottati alla data di entrata in vigore del Piano.

ART.5.04- ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

1. Gli interventi, derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e privata (fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione statale), che determinino rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della "attestazione di compatibilità paesaggistica" ai sensi del presente Piano.

2. La "attestazione di compatibilità paesaggistica" va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

3. Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art.4.02.

4. La attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni, *dalla Regione*.

Il merito (sia in senso positivo che condizionato o negativo) della attestazione deriva dagli esiti dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto ***paesaggistico*** eseguita con la "verifica di compatibilità paesaggistica" (art.4.03) e della verifica della legittimità delle procedure.

5. La attestazione di compatibilità paesaggistica vale per il periodo di dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilità paesaggistica.

6. La attestazione di compatibilità paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della autorizzazione ai sensi del ***titolo II del D.vo n.490/1999***, se necessaria, ***di cui segue le procedure***.

7. Sono esentati dalla attestazione di compatibilità paesaggistica gli interventi di rilevante trasformazione che risultino approvati/autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano.

ART.5.05- PRIMI ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Entrato in vigore il Piano, *entro 180 giorni*, il Sindaco, provvede:

1.1- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli Ambiti Territoriali Estesi *così come definiti nel titolo II, e le perimetrazioni degli ambiti territoriali distinti così come definiti nel titolo III*, individuati nelle tavole del Piano e negli elenchi allegati alle presenti Norme, *adeguandoli alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata;*

1.2- a riportare sulla cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, le aree dei "territori costruiti" di cui al punto 5.3 dell'art.1.03 -se presenti-, già rappresentate sulla cartografia catastale.

1.3- a trasmettere all'Assessorato Regionale all'Urbanistica le perimetrazioni dei due punti che precedono.

2. *In caso di inadempienza del Sindaco, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55*

della l.r.n.56/80.

3. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli "ambiti territoriali estesi" di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dell'art.2.01, e per quelli da eseguirsi sugli immobili ricadenti nell'Ambito Territoriale "D" (punto 1.4 dell'art.2.01) vincolati ex titolo II del D.vo n.490/1999, il Comune non rilascia la autorizzazione o concessione edilizia in assenza della autorizzazione paesaggistica (art.5.01), salvo che per gli interventi esentati (art. 5.02).

4. Per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori o opere da eseguirsi nei siti ricadenti nell'ambito territoriale "D" (punto 1.4 dell'art.2.01) -esclusi quelli vincolati ex legge 1497/1939 ed ex titolo II del D.vo n.490/1999, di cui al punto precedente-, e quelli ricadenti nell'ambito territoriale "E" (punto 1.5 dell'art.2.01), il Comune rilascia la autorizzazione o concessione edilizia previo motivato parere sulla qualificazione paesaggistica dei lavori da parte della Commissione Edilizia Comunale.

5. *In sede di riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Sindaco deve tenere conto dell'avvenuto accoglimento totale o parziale delle osservazioni.*

6. L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 del presente articolo; decorso tale termine, dette perimetrazioni si intendono coerenti al Piano.

ART.5.06- ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO

1. La disciplina paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti con specifica variante.

Tale "variante" viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55 della l.r. n.56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto previsto nel punto 2 dell'art.2.10 ed è sottoposta all'iter previsto dalla l.r. 56/1980, art.16.

2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al Piano (intendendo per adeguamento la formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al PRG, o PRG) deve essere adottato (l.r. 56/1980, art.7) entro due anni dalla data di entrata in vigore del Piano stesso.

In caso di inadempienza, *si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 della l.r. 56/80.*

3. La conformità della variante al Piano è verificata ed attestata da specifico parere paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all'istruttoria dello strumento urbanistico.

ART.5.07- CRITERI PER VARIANTI E DEROGHE AL PIANO

1. Variante con piano regolatore generale.

1.01. In sede di adozione dei piani regolatori generali o dei piani regolatori di adeguamento al Piano, i Comuni devono puntualmente esplicitare e motivare le eventuali modifiche alle *perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV)* del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela (art.2.02), risultino necessarie per perseguire finalità di ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo socio-economico della popolazione residente.

1.02. Il dispositivo di approvazione del piano regolatore generale esplicita le eventuali modifiche apportate al Piano, ed ha gli effetti di approvazione di "variante, interna al territorio comunale, del Piano".

2. Variante con piano di secondo livello.

2.01. In sede di pianificazione paesaggistica di secondo livello (artt.2.05, 2.07, 2.08, 2.11), vanno esplicitate e puntualmente motivate le eventuali modifiche apportate alle direttive di tutela (art.3.05)

ed alle *perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II)*, alle *perimetrazioni ed alle prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi I, II, III, IV)*.

2.02. Il dispositivo di approvazione del piano esplicita le eventuali modificazioni ed ha gli effetti di approvazione di "variante", per il territorio di competenza, al Piano.

3. Deroga al Piano.

3.01. Fermo restando quanto, relativo alle competenze dell'amministrazione statale, è possibile realizzare opere regionali, **opere pubbliche e opere di interesse pubblico** (così come definite **dalla vigente legislazione**) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

3.02. La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume -se necessario ed esplicitandolo- gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex **titolo II del D.vo n.490/1999**, e dell'art.5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- **per opere pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;**
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) **alla Giunta** regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 **giorni**, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

3.03. Le opere pubbliche e di interesse pubblico, approvate all'entrata in vigore del Piano, sono autorizzate ai sensi del **titolo II del D.vo n.490/1999** in deroga al Piano.

TITOLO VI- COMPETENZE E STRUTTURE

ART.6.01 -COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI E PARERI

1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti, in attuazione del Piano, le autorizzazioni di cui al titolo II del D.vo n.490/1999 ed all'art.5.01 del Piano (*con la esclusione degli interventi di cui all'art.5.02*), sono disciplinate dalla legge regionale.

ART.6.02 -COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: PIANIFICAZIONE DI SECONDO LIVELLO

1. Le funzioni amministrative concernenti la formazione dei sottopiani (art. 2.05) sono disciplinate dall'art.9 della legge regionale 56/80.

ART.6.03 -STRUTTURE DI GESTIONE DEL PIANO

1. Con l'approvazione del Piano al Settore Urbanistico Regionale sono demandati i seguenti compiti:

1.1. archiviazione e gestione di tutto il materiale esistente e futuro avente relazione con il tema del paesaggio e con le trasformazioni a questo connesse;

1.2. approntamento e diffusione del materiale documentario disponibile su richiesta di Enti e privati, previa specifica richiesta scritta e corresponsione dei diritti, così come definiti con apposita deliberazione;

1.3. elaborazione di nuovo materiale documentario, aggiornamento di quello esistente, coordinamento di eventuali tecnici incaricati esterni al Settore Urbanistico Regionale;

1.4. archiviazione e gestione dei dati informatizzati del Piano e di quelli rinvenuti dalla costruzione di un GIS relativo al paesaggio, come supporto interno per la gestione ed il controllo della strumentazione urbanistica territoriale, generale ed attuativa nonché dei progetti e degli interventi speciali di cui al punto 2.1.7 del precedente art.1.05;

1.5. gestione di tutto il materiale hardware e software in dotazione presso l'Assessorato e relativo all'Ufficio del Piano;

1.6. gestione dei rapporti con gli Enti sovraordinati, di pari livello e sottordinati.

ART.6.04 -COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE

1. La Giunta Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo delle funzioni amministrative delegate al fine della loro generale coerenza nell'ambito della Regione.

2. La Regione esercita il controllo sulla attuazione del Piano da parte dei Comuni. Gli Assessori all'Urbanistica dei Comuni subdelegati, al 31 dicembre di ogni anno inviano all'Assessore regionale all'Urbanistica, anche per gli adempimenti di cui all'art.7.02, una dettagliata relazione di rendiconto sulla applicazione del Piano e delle relative funzioni amministrative delegate, nel territorio di competenza.

3. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999, la Giunta Regionale qualora venga a conoscenza che autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili deturpazioni ambientali, assume su proposta dell'Assessore regionale all'Urbanistica propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali tutelati dal Piano.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.7.01 -BENI PAESAGGISTICI NON CONSIDERATI DAL PIANO

1. Nel caso che un bene di rilevante interesse paesaggistico, non sottoposto a tutela dal Piano, riceva o possa ricevere pregiudizio da azioni in atto o potenziali, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e sentita la competente Commissione Consiliare, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, individua il bene e le relative aree e sottopone entrambi - definendone il livello- a tutela.

2. Il decreto di cui al comma precedente, in difformità di quanto previsto nel 5° comma del precedente art. 1.03, può comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici generali ed interessate da piani esecutivi e programmi attuativi anche se approvati.

ART.7.02 -AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL PIANO

1. La Giunta Regionale, su relazione dell'Assessore all'Urbanistica e con periodicità biennale, **verifica** gli effetti prodotti dalla attuazione del Piano e delle relative funzioni amministrative delegate, al fine di provvedere a eventuali loro integrazioni e/o modificazioni.

ART.7.03 -AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PRIMA DEL PIANO

1. Le domande di autorizzazione di cui al **titolo II del D.vo n.490/1999**, per i beni vincolati dallo stesso, presentate prima della entrata in vigore del Piano, seguono le procedure **del Piano**.

ART.7.04 -ADEMPIMENTI DEI COMUNI SUBDELEGATI

1. I Comuni subdelegati provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali copia delle autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti del **titolo II del D.vo n.490/1999**.

ART.7.05 - EFFETTI

1. L'entrata in vigore del Piano fa decadere, salvo che per i provvedimenti per i quali hanno espresso effetti, le disposizioni di leggi *vigenti in assenza del Piano, in conformità di quanto prescritto dalle stesse leggi.*

ART.7.06 -PIANO REGOLATORE GIA' TRASMESO ALLA REGIONE

1. Per i piani regolatori generali già trasmessi alla Regione per la approvazione alla data di entrata in vigore del Piano, l'adeguamento va formato entro un anno dalla data di approvazione del PRG.

Sul territorio del PRG trasmesso, in assenza dell'adeguamento, il Piano ha vigenza con i contenuti dei soli titoli I e III.

ART.7.07 -USI CIVICI

1. In sede di formazione del PRG adeguato al Piano, laddove il Comune non abbia già deliberato nel merito, va applicato quanto prescritto nel comma 1, art.9 della l.r. 7/28.01.98, anche per quanto attiene la ridefinizione degli ambiti territoriali estesi.

ART.7.08 -PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (PIRT)

1. Fino alla adozione del PRG adeguato al Piano (art.5.06), il Comune, motivando ed attestando la compatibilità degli interventi di recupero territoriale proposti con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali del sito, può formare, anche su proposta di privati, il "piano di interventi di recupero territoriale" (PIRT) al fine di qualificare l'area di intervento e di verificare la sanabilità di edificato abusivo non sanabile ai sensi delle leggi ll.rr. 56/80 e 30/90.

Le attività e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti temporali della legge 47/85 e sue successive integrazioni.

Per edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

Il PIRT, disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo (ai sensi degli artt.19, 20 della l.r. 56/80) oltre che la eventuale sanatoria, anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale edificazione delle aree interstiziali, le opere di mitigazione e di compensazione paesaggistico-ambientale.

Esso costituisce comparto ai sensi dell'art.15 della l.r. 6/79 e successive modificazioni, e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art.16 della l.r. 56/80: ha i contenuti, gli elaborati e le procedure descritti nell'allegato "A2" alle presenti Norme.

2. Gli oneri derivanti dalla formazione e dalla attuazione del PIRT, definiti specificando quanto prescritto dalla lettera i) dell'art.20 della l.r. 56/80, sono trasferiti globalmente nelle onerosità delle concessioni edilizie in sanatoria e sulle concessioni edilizie dell'eventuale nuovo edificato.

3. Il PIRT, laddove già non sia stato formato, può diventare parte del PRG adeguato. Non può più essere formato dopo la adozione del PRG adeguato al Piano.

ART. 7.09 -ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RIDEFIZIONE DEI VINCOLI

1. In sede di adeguamento del PRG al Piano, può essere proposta la attivazione delle procedure per la ridefinizione di vincoli vigenti.

Allegato A1:
ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA (ART.5.01)

Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda (in bollo, sottoscritta dal proprietario o avente titolo ai sensi delle leggi urbanistiche) devono corrispondere a:

1. Lavori ricadenti in zone tipizzate da strumenti urbanistici conformi al Piano (artt. 2.10, 2.11 e 5.06):

1.01- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;

1.02- stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio della norme tecniche relative alla zona;

1.03- planimetria dettagliata (scala 1:200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto); piante, prospetti, almeno due sezioni (scala 1:100); particolari costrutti (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);

1.04- eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti e sulla compatibilità con esse di quanto progettato.

2. Lavori ricadenti in zone tipizzate da strumenti urbanistici non conformi al Piano (o, se presente, al Sottopiano):

2.1- Corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1:25.000 con estremi di identificazione delle tavole IGM pari scala;

2.2- Copia del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali interessate dai lavori;

2.3- Stralcio della tavola C.1 del Piano riportante l'ambito territoriale esteso (art.1.04) entro cui ricade l'area interessata dai lavori; stralcio delle Norme Tecniche del Piano con riporto degli "indirizzi" (art. 2.02), "direttive" (art.3.05) di tutela relative al sito; individuazione del/i sistema/i territoriale/i (art. 3.01 e sg.) cui appartiene il sito e specificazione del rispetto delle prescrizioni di base con i lavori previsti;

2.04- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio (allegato) della planimetria;

2.05- stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio della norme tecniche relative alla zona;

2.06- planimetria dettagliata (scala 1:200 delle aree interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto); piante, prospetti, almeno due sezioni (scala 1:100);

particolari costrutti (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi

complementi e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su strada pubblica);

2.07- eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle peculiarità paesaggistico-ambientali dei siti e sulla compatibilità con esse di quanto progettato.

Allegato A2 :

PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE

1. Contenuti:

Il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) precisa ed esegue con specifica normativa e con elaborazioni progettuali la eventuale sanatoria di attività ed interventi abusivi non sanabili ai sensi della LR 56/80 e della LR 30/90 attraverso la redazione di Strumento Urbanistico Esecutivo .

Il PIRT:

- 1.01 - perimetra l'area complessivamente interessata dagli interventi e/o dalle attività abusive;
- 1.02 - specifica tutti gli interventi e/o attività presenti nell'area con indicazione del relativo stato, consistenza e pertinenze di ciascuna unità; delle aree interstiziali libere, infrastrutture e servizi;
- 1.03 - definisce i contenuti programmatici dell'intervento;
- 1.04 - esplicita gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) presenti entro il perimetro del Piano, ridefiniti anche in funzione dello stato di fatto e delle condizioni essenziali di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ambientali del sito;
- 1.05 - determina le infrastrutture (UP), i servizi (US) e le aree pubbliche e/o private da assoggettare a specifico regime;
- 1.06 - individua planovolumetricamente gli edifici esistenti da confermare (con concessione in sanatoria) e/o da delocalizzare, nonché eventuali interventi e/o attività di completamento;
- 1.07 - precisa le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree, le tipologie edilizie, il verde (per le varie categorie) e l'arredo urbano;
- 1.08 - detta le Norme Tecniche di Attuazione, le modalità di intervento degli aventi causa e gli eventuali poteri sostitutivi ai fini attuativi;
- 1.09 - definisce il quadro economico relativo alle previsioni di intervento con la ripartizione di tutti gli oneri a carico dei proprietari interessati nel perimetro dell'area;
- 1.10 - prevede le modalità di attuazione, i tempi necessari, i soggetti attuatori, gli oneri finanziari indotti e quanto altro necessario alla programmazione temporale dell'intervento.

2.Elaborati:

Il PIRT è costituito dai seguenti elaborati:

- 2.01 - documento programmatico preliminare e relativi allegati dove viene esplicitata la fase istruttoria per la redazione del Piano: perimetrazione dell'ambito di intervento, definizione degli obiettivi, dimensionamento della proposta, ricognizione dello stato fisico e giuridico del territorio da assoggettare a recupero, definizione e quantificazione dell'abusivismo, definizione e quantificazione delle aree residuali, criteri per la determinazione della sanabilità degli interventi, carico insediativo esistente e prevedibile e connesse infrastrutture e servizi, ripartizione degli oneri in funzione di un quadro millesimale della consistenza edilizia esistente e prevedibile.
- 2.02 - relazione generale illustrativa contenente i seguenti elementi: motivazione della scelta di perimetrazione in un quadro di convenienza economica e sociale, rapportata alla continuità dell'edificato e/o delle attività ed alla rilevante modificazione dell'assetto del territorio; valutazione del carico insediativo presente (abusivo e non); caratteristiche degli abusi; quantità di aree non interessate da processi abusivi e loro destinazione; dotazione di infrastrutture e servizi; presenza di beni paesaggistici (ATD); condizioni paesaggistiche di base (ATE) derivanti dal PUTT/P e indotte dalla proposta di riassetto territoriale; documentazione fotografica e quanto altro di documentario per dare chiara esplicitazione all'intervento proposto.
- 2.03 - perimetrazione dell'area di intervento su cartografia areofotogrammetrica in scala (almeno) 1:2000 con riporto degli ATE e degli ATD, degli interventi abusivi (numerati), delle aree libere, delle infrastrutture e dei servizi esistenti (pubblici e privati);
- 2.04 - perimetrazione dell'area d'intervento su cartografia catastale aggiornata alla data di

elaborazione del Piano in scala (almeno) 1:2000 con individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati), delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture e servizi (numerate); della consistenza in superficie, in volume e del carico insediativo complessivo, con la esplicitazione della proprietà;

2.05 - ridefinizione degli ATE (ed eventualmente degli ATD in caso di errori od omissioni del PUTT) in funzione dello stato di fatto, della proposta di intervento e dei valori paesistico ambientali presenti.

2.06 - assetto planovolumetrico generale con individuazione delle destinazioni (urbanistiche ed edilizie ammissibili) dei vari interventi: infrastrutturali e di servizio (esistenti e di progetto); residenziali, produttivi e terziari preesistenti (non oggetto di sanatoria); residenziali, produttivi e terziari esistenti (abusivi sanabili), residenziali, produttivi e terziari abusivi esistenti (non sanabili); residenziali, produttivi e terziari di completamento (aree interstiziali); nonché degli interventi destinati alla valorizzazione delle risorse naturali presenti ed alla mitigazione dell'impatto paesaggistico connesso al complessivo carico insediativo;

2.07 - definizione delle Unità Minime di Intervento (UMI), delle aree da assoggettare ad esproprio (o eventualmente da cedere), delle aree e dei beni da sottoporre a immodificabilità o trasformabilità condizionata ai soli valori paesistici, dei millesimi corrispondenti a ciascuna unità privata esistente o di progetto (numerate nell'elaborato 2.06);

2.08 - schema generale delle urbanizzazioni primarie UP (viabilità con annesso verde di cortina e parcheggi primari, rete di pubblica illuminazione, rete fognaria bianca e nera, impianti consortili di depurazione delle acque o opere di allaccio alla fogna ove esistente, rete idrica, reti tecnologiche); schema generale delle urbanizzazioni secondarie US (spazi eventuali per l'istruzione, per le attività collettive, per i parcheggi e per il verde); progetto generale del verde privato, pubblico e di cortina; progetto generale delle eventuali altre opere di mitigazione e compensazione; progetto generale di tutela e valorizzazione dei beni paesistici; progetto generale dell'arredo urbano;

2.09 - studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata dell'esistente (eventualmente oggetto di adeguamento o completamento), delle nuove costruzioni e dei nuovi interventi in genere;

2.10 - elenchi catastali di tutte le proprietà interessate dal Piano con la definizione della quota millesimale di partecipazione;

2.11 - elenchi e copie delle pratiche di condono edilizio presentate con specifico riferimento alla numerazione riportata all'elaborato di cui al punto 2.04 del presente allegato;

2.12 - norme tecniche di attuazione (NTA) per tutti gli interventi pubblici e privati previsti, per le destinazioni d'uso prevedibili, per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi, per la esecuzione delle opere di mitigazione e compensazione, per il rilascio delle concessioni in sanatoria, per il controllo sulle opere, sulla corresponsione degli oneri, sugli espropri, sulle eventuali delocalizzazioni e sugli atti necessari (convenzioni o atti unilaterali d'obbligo a sottoscrivere ecc.);

2.13 - quadro economico e finanziario sulla onerosità del piano, per tutto quanto previsto, con puntuale specificazione della ripartizione degli oneri in funzione dei millesimi esplicitati all'elaborato 2.07;

2.14 - studio di impatto paesaggistico ambientale di cui all'art. 4.02 nelle NTA del PUTT/P.

3. Formazione ed approvazione:

3.01 - Il Piano di Interventi di Recupero Territoriale può essere di iniziativa pubblica o privata: in tale secondo caso anche uno solo degli aventi causa può predisporre gli atti e trasmetterli al Comune che, ove ne ravvisi la convenienza sotto il profilo del pubblico interesse, provvede ad avviare l'iter amministrativo per l'approvazione secondo la disciplina di cui **all'art.16 della lr 56/1980.**

Allegato 3 :

INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E PROCEDURE PER L'ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' AL PUTT/P

1. In riferimento ai contenuti di cui all'art. 2.02 (indirizzi di tutela) e dell'art. 3.05 (direttive di tutela) l'attività di coltivazione di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, ferme restando la disciplina di cui alla LR 37/85 e le competenze del Ministero dell'Ambiente (circolare 9365/VIA del 18/12/92 inerente i poteri di annullamento delle delibere di autorizzazione e la potestà autorizzativa surrogatoria e l'elenco degli elaborati da trasmettere al Ministero dell'Ambiente per l'esercizio delle competenze previste nel combinato disposto di cui all'art. 1 della LS 431/85 ed all'art. 2 lett. d della LS 349/86), deve coniugarsi con le finalità della tutela del paesaggio e con la disciplina connessa all'attuazione del PUTT/p.

2. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione, di cui all'art. 12 della LR 37/85, dovrà allegarsi il progetto con la specificazione dei seguenti elementi: stato giuridico dell'area secondo i contenuti di cui ai successivi punti (2.01 e 2.02), presenza di beni paesistici costitutivi, di cui ai successivi punti (2.03 e 2.04), condizioni ambientali di cui ai successivi punti (2.05, 2.06, 2.07, 2.08 e 2.09); nello specifico:

2.01 - le destinazioni derivanti dallo strumento urbanistico vigente, relativi adempimenti e adeguamenti al PUTT/p (territori costruiti, ATE, adeguamento, ecc.) e eventuali indicazioni derivanti da altri piani territoriali o piani parco;

2.02 - il sistema dei vincoli di cui alla LS 1497/39, alla LS 1089/39, al RDL 3267/23, alla LS 394/91, LR 10/84 (vincoli faunistici);

2.03 - la localizzazione di beni geomorfologici, naturalistici e storico culturali (ATD) di cui al PUTT/p con la puntuale specificazione, in adeguata scala, delle aree di pertinenza e le aree annesse secondo le prescrizioni di cui alle NTA;

2.04 - la specificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (tipo D, C, B e A) così come definiti nelle tavole del PUTT/p o nel PRG adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA;

2.05 - la relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche dell'area di intervento con le relative carte tematiche per illustrare la situazione litostratigrafica locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi riconosciuti, i lineamenti geomorfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali, i caratteri geostrutturali delle formazioni tipo (stratificazione e discontinuità), lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea; lo studio geologico mirato ad individuare la presenza e le caratteristiche del flusso idrico sotterraneo, l'esistenza di pozzi o sorgenti, la presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno), la definizione dei rapporti fiume falda (direzione/i del flusso delle acque sotterranee) -nel caso di cave ubicate in prossimità di corsi d'acqua-; gli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee;

2.06 - la relazione geotecnica e geomeccanica comprendente le sezioni indicanti la successione stratigrafica delle formazioni tipo riconosciute nel sito, in seguito alla indagine geognostica effettuata e la potenza delle diverse unità stratigrafiche; la caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione (compreso lo sterile) e la valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988-DPR 9 aprile 1959 n.128);

2.07 - la relazione illustrante l'uso attuale del suolo e relativa carta tematica; la vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica, ove siano individuate la struttura, la fisionomia e la composizione floristica dei consorzi presenti; la valutazione degli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale e/o colturale preesistente;

2.08 - il progetto di coltivazione comprendente la corografia della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo; planimetria ove siano localizzati tutti gli interventi previsti per lo svolgimento dell'attività (quali aree di deposito, di discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso e rampe, ecc.); elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito (desunta da rilievo topografico), delle diverse eventuali fasi di coltivazione, a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in ciascuna fase dei lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava; computo dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulta (per questi ultimi distinguendo tra quelli che verranno riutilizzati e quelli che devono essere posti a discarica); valutazione della rete viaria esistente e sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività proposta; progetto di eventuali interventi connessi all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo stoccaggio di materiali);

2.09 - il progetto di ripristino contenente gli elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero; il progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumore, ecc.); la relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della destinazione finale del sito al termine dei lavori;

2.10 - le condizioni generali inerenti le visuali panoramiche attraverso una documentazione cartografica e fotografica che riporti gli effetti dell'intervento rispetto ai più significativi punti di visuale.

I vari tematismi richiesti verranno illustrati su basi cartografiche di insieme prodotte, generalmente, nelle scale 1:5.000/1:25.000, su basi cartografiche di dettaglio, generalmente nelle scale 1:500/1:2.000.

3. Fermo restando quanto disciplinato dalle leggi statali e regionali in materia di attività estrattiva, per quanto connesso con il paesaggio, la tutela e l'uso del territorio e di conseguenza con l'attuazione del PUTT/p, il rilascio della autorizzazione per nuova attività o per l'ampliamento di attività esistente è subordinato alla seguente procedura:

3.01 - Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA;

3.02 - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un ATE di tipo A, B e C, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna ai suddetti ATE;

3.03 - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso in cui l'area interessata dall'intervento ricada (in tutto o in parte) in un ATE di tipo D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica della proposta;

3.04 - ove il PRG risulti adeguato al PUTT/p (o vi sia uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) ferma restando la disciplina normativa espressa dagli strumenti adeguati, il Sindaco sentita la CEC provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta;

3.05 - nel solo caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un ATE di tipo B e C, ferme restando le prescrizioni di base per "l'area di pertinenza", nella sola "area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato tale autorizzazione viene demandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica della proposta;

3.06 - in tutti i casi non contemplati nei precedenti punti 3.02, 3.03, 3.04 e 3.05, l'autorizzazione paesaggistica ha implicitamente esito negativo.